



A.N.F.I.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D'ITALIA
PRESIDENZA NAZIONALE

Via A. Caroncini, 19 - 00197 ROMA - Tel. 06 8084270 - Fax 06 8078614

N. P32 di prot.

Roma, 29 APR 2020

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 20 febbraio 2013
"Statuto dell'Associazione Nazionale Finanziari d'Italia". – Modifiche.

ALLE SEZIONI A.N.F.I.

= LORO SEDE =

e, per conoscenza:

AL VICEPRESIDENTE NAZIONALE VICARIO

= CAGLIARI =

AI VICEPRESIDENTI NAZIONALI

= LORO SEDE =

AL VICESEGRETARIO GENERALE

= S E D E =

AI CONSIGLIERI NAZIONALI

= LORO SEDE =

AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

= LORO SEDE =

AI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI SINDACI

= LORO SEDE =

Si comunica che il Consiglio Nazionale dell'A.N.F.I., in data 10 marzo 2020, ha deliberato, ai sensi dell'art. 77 del vigente Statuto, l'approvazione delle modifiche e/o integrazioni (riportate in rosso) dei seguenti articoli:

Art. 3, comma 2:

Sono soci ordinari i Finanziari di ogni grado e gli Allievi degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza, in congedo ed in servizio, il coniuge, la vedova e il vedovo del finanziere di ogni grado, gli ex ospiti del collegio per gli orfani della Guardia di Finanza di Loreto e l'orfano maggiorenne dei soci ordinari.

Art. 6, comma 4:

Per l'elezione alle cariche sociali centrali e periferiche ha diritto all'elettorato attivo e passivo solamente il socio ordinario iscritto all'Associazione prima della data in cui sono indette le elezioni delle cariche sociali centrali o periferiche.

Il Finanziere in servizio, il coniuge, la vedova, il vedovo del finanziere di ogni grado in servizio ed in congedo, gli ex ospiti del collegio per gli orfani della Guardia

di Finanza di Loreto e l'orfano maggiorenne, iscritti quali soci ordinari, possono votare per le cariche sociali, ma non sono eleggibili.

Art. 6, comma 6:

Annullato

Art. 16, comma 3:

La carica di Presidente Nazionale e di Presidente di Sezione che, per qualsiasi ragione, rimanga vacante è ricoperta, sino al termine del mandato, dal Vicepresidente Nazionale Vicario e dal Vicepresidente della Sezione, i quali, a loro volta, sono sostituiti dai candidati alla stessa carica che hanno ricevuto il maggior numero di voti nelle ultime elezioni.

Ove risultino contestualmente scoperte le cariche di Presidente Nazionale e di Vicepresidente Nazionale Vicario, il Vicepresidente Territoriale, più elevato in grado, convoca il Consiglio Nazionale che designa, tra i suoi componenti, con il voto favorevole dei 2/3 dei membri, il Presidente ad interim, con il compito di provvedere alla gestione dell'Associazione e di indire, entro e non oltre 20 giorni dalla delibera, nuove elezioni per le suddette cariche. La delibera sarà sottoposta alla ratifica dell'Autorità Tutoria.

Art. 58, comma 1:

La data di effettuazione, a livello nazionale, dell'elezione degli organi centrali è deliberata dal Consiglio Nazionale e comunicata alle Sezioni a cura della Presidenza Nazionale, almeno centotrenta giorni prima.

Art. 60, comma 1:

Le domande di candidatura che pervengono alla Presidenza Nazionale sono prese in consegna dalla stessa Presidenza Nazionale che, accertatane la regolarità formale, provvede a raggrupparle negli otto seguenti elenchi:

- a. n. 1: candidati a Presidente Nazionale;
- b. n. 2: candidati a Vicepresidente Nazionale Vicario;
- c. n. 3: candidati a Vicepresidente Nazionale per l'Italia settentrionale;
- d. n. 4: candidati a Vicepresidente Nazionale per l'Italia centro-meridionale;

- e. n. 5: candidati a Consigliere Nazionale di estrazione regionale per ciascuna o per gruppi di Regioni;
- f. n. 6: candidati a Consigliere Nazionale con residenza a Roma;
- g. n. 7: candidati al Collegio dei Sindaci;
- h. n. 8: candidati al Collegio dei Probiviri.

Art. 62, comma 1:

L'iscrizione dei candidati nella scheda di votazione, a cura della Presidenza Nazionale, è sottoposta all'approvazione del Consiglio Nazionale che, a tal fine, si riunisce entro ottanta giorni dalla data di inizio della procedura.

Art. 63, comma 1:

In base alle decisioni del Consiglio Nazionale, la Presidenza Nazionale predispone la scheda di votazione, nella sua veste definitiva.

Art. 65, comma 1:

Entro quarantacinque giorni dall'inizio della procedura, la Sezione predispone, in duplice esemplare, l'elenco dei soci che hanno diritto al voto, di cui uno sarà consegnato il giorno delle elezioni alla Presidenza del seggio, che se ne avvale per l'accertamento dell'identità dei soci che si presentano a votare.

Art. 65, comma 3:

Annullato

Art. 72, comma 2:

La data di effettuazione delle elezioni, deliberata dal Consiglio di Sezione è, di norma, comunicata ai soci almeno centotrenta giorni prima della data di scadenza del mandato, dandone notizia alla Presidenza Nazionale.

Art. 72, comma 4:

Per la ricomposizione degli organi sociali delle Sezioni, vengono indette elezioni suppletive, attenendosi alla seguente procedura:

- comunicazione ai soci della data di effettuazione delle elezioni deliberata dal Consiglio di Sezione, almeno tre mesi prima;
- presentazione delle domande di candidatura alla Sezione entro il termine di 30 giorni dall'inizio della procedura;
- predisposizione dell'elenco dei soci aventi diritto al voto, a cura della Sezione: entro 45 giorni dall'inizio della procedura;
- diramazione degli avvisi di convocazione ai singoli soci almeno 30 giorni prima della data delle elezioni.


Art. 73, comma 2:

Il numero dei candidati da iscrivere sulla scheda di votazione deve essere almeno pari alle cariche sociali da eleggere.

Si allega prospetto dimostrativo delle modifiche e/o integrazioni apportate.

Con viva cordialità.

IL PRESIDENTE NAZIONALE
- Gen. C.A. (c.a.) Umberto FAVA -



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE FINANZIERI D'ITALIA

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO
<p>TITOLO II Soci</p> <p><i>CAPO I</i></p> <p><i>Categorie di soci. Acquisto e perdita della qualità di socio. Diritti e doveri dei soci</i></p> <p>Art. 3 Categorie di soci</p> <p>1. L'Associazione è composta da soci ordinari, onorari, benemeriti e simpatizzanti.</p> <p>2. Sono soci ordinari i Finanzieri di ogni grado e gli Allievi degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza, in congedo ed in servizio, le vedove, i vedovi e gli orfani maggiorenni dei soci ordinari.</p> <p>3. Sono nominati soci onorari, con determinazione del Presidente Nazionale:</p> <p>a. il Comandante Generale, il Comandante in Seconda ed il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza, all'atto dell'assunzione dei relativi incarichi;</p> <p>b. i membri del Consiglio Nazionale che abbiano svolto almeno un mandato, alla cessazione della carica.</p>	<p>Art. 3 Categorie di soci</p> <p>2. Sono soci ordinari i Finanzieri di ogni grado e gli Allievi degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza, in congedo ed in servizio, il coniuge, la vedova e il vedovo del finanziere di ogni grado, gli ex ospiti del collegio per gli orfani della Guardia di Finanza di Loreto e l'orfano maggiorenne dei soci ordinari.</p>

4. Possono essere nominati soci onorari, con l'approvazione del Consiglio Nazionale:

- a. i Generali di Corpo d'Armata, i Generali di Divisione della Guardia di Finanza, le personalità pubbliche e gli appartenenti al ministero ecclesiale, di grado eminente, su proposta del Presidente Nazionale dell'Associazione o di un Consigliere Nazionale;
- b. i Generali di Brigata ed i Colonnelli della Guardia di Finanza, in servizio ed in congedo, i Generali delle altre Forze Armate in servizio nella Guardia di Finanza che abbiano acquisito particolari riconoscimenti e benemeritenze;
- c. ogni altro socio iscritto che abbia ottenuto titoli onorifici di rilievo e/o specifici meriti nei confronti dell'Associazione.

La proposta di nomina, di cui alle lettere b. e c., che può essere formulata da ogni socio, per il tramite della Sezione, è preventivamente istruita dal Comitato Esecutivo Nazionale.

5. Sono soci benemeriti i Finanzieri di ogni grado e gli Allievi degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza, in congedo ed in servizio, nonché gli estranei alla Guardia di Finanza che hanno ben meritato per concrete opere e servizi resi a favore dell'Associazione. Essi sono nominati dal Comitato Esecutivo Nazionale, su proposta del Presidente Nazionale o del Consiglio di Sezione, tramite i competenti Consiglieri Nazionali.

6. Sono soci simpatizzanti i congiunti maggiorenni dei Finanzieri di ogni grado e degli Allievi degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza, in congedo ed in servizio, nonché i militari in congedo delle Forze Armate e di Polizia e gli estranei alla Guardia di Finanza che, per esimia personalità morale e civica, godono della stima della cittadinanza. Essi sono nominati, previa valutazione di merito, dai Consigli di Sezione e non possono superare il 49% dei soci ordinari.

7. Acquisisce la qualifica aggiuntiva di sostenitore, il socio che versa la quota associativa annuale in misura non inferiore al doppio di quella prevista.

Art. 6
Doveri e diritti del socio

1. Il socio ha il dovere di:

- a. versare alla Sezione alla quale è iscritto la quota annuale associativa entro la data stabilita dal Consiglio Nazionale. Qualora nell'ambito di uno stesso nucleo familiare sia iscritto, quale socio, più di un componente, gli altri versano la metà della quota sociale e non hanno diritto a ricevere il periodico "Fiamme Gialle";
- b. osservare il contenuto dello Statuto e dei principi ispiratori dell'Associazione;
- c. partecipare alla vita e alle attività dell'Associazione e cooperare al suo potenziamento morale e materiale;
- d. mantenere un comportamento leale e dignitoso che non contraddica gli scopi del sodalizio, non leda l'onorabilità ed il prestigio dell'Associazione, degli organi sociali e della Guardia di Finanza e sia rispettoso verso gli altri soci;
- e. informare l'Associazione di qualsiasi fatto, concernente la propria persona, che possa influire sul rapporto associativo.

2. La mancata osservanza dei doveri sub lettera e. comporta l'avvio di un procedimento per grave violazione dello Statuto, passibile di radiazione.

3. Il socio ha il diritto di:

- a. ricevere la tessera sociale comprovante la sua qualità di socio ed il periodico "Fiamme Gialle". Il socio ordinario, nominato socio onorario e/o benemerito, conserva la tessera di socio ordinario;
- b. collaborare alla realizzazione degli scopi dell'Associazione;

Art. 6
Doveri e diritti del socio

c. godere dei benefici che l'Associazione realizza a favore dei suoi appartenenti.

4. Per l'elezione alle cariche sociali centrali e periferiche ha diritto all'elettorato attivo e passivo solamente il socio ordinario ed il socio benemerito, se Finanziere in congedo, iscritto all'Associazione da almeno un anno alla data in cui sono indette le elezioni. Il Finanziere in servizio, la vedova, il vedovo e l'orfano maggiorenne iscritti quali soci ordinari, possono votare per le cariche sociali, ma non sono eleggibili.

5. Il requisito del periodo di iscrizione all'Associazione non è richiesto per ricoprire le cariche sociali della Sezione di nuova istituzione.

6. Il Finanziere in congedo, socio onorario o benemerito dell'Associazione, può esercitare l'elettorato attivo e passivo dopo un anno dalla nomina, a condizione che corrisponda la quota sociale.

7. Le prestazioni dei soci non sono retribuite; sono però rimborsabili ai singoli soci le spese sostenute e documentate. Coloro che prestano opera necessaria per il funzionamento degli organi centrali e periferici possono ottenere un contributo a titolo di rimborso spese nella misura stabilita dai rispettivi Consigli.

Art. 16

Elezione e durata delle cariche sociali

1. La carica sociale ha la durata di cinque anni. Non può essere ricoperta la stessa carica per più di due mandati consecutivi. Il socio, che ricopre una carica sociale alla data di entrata in vigore del presente Statuto, può ricandidarsi alla stessa carica per un solo mandato.

2. Il Presidente Nazionale, il Vicepresidente Nazionale Vicario, i Vicepresidenti Nazionali, i Consiglieri Nazionali, il Collegio dei Sindaci ed il Collegio dei Proibiviri sono eletti contemporaneamente. La cessazione del mandato e lo

4. Per l'elezione alle cariche sociali centrali e periferiche ha diritto all'elettorato attivo e passivo solamente il socio ordinario iscritto all'Associazione prima della data in cui sono indette le elezioni delle cariche sociali centrali o periferiche.

Il Finanziere in servizio, il coniuge, la vedova, il vedovo del finanziere di ogni grado in servizio ed in congedo, gli ex ospiti del collegio per gli orfani della Guardia di Finanza di Loreto e l'orfano maggiorenne, iscritti quali soci ordinari, possono votare per le cariche sociali, ma non sono eleggibili.

6. Annullare.

Art. 16

Elezione e durata delle cariche sociali

scioglimento per qualunque motivo del Consiglio Nazionale implica la decadenza di tutti gli organi centrali di cui all'art. 14.

3. La carica di Presidente Nazionale e di Presidente di Sezione che, per qualsiasi ragione, rimanga vacante è ricoperta, sino al termine del mandato, dal Vicepresidente Nazionale Vicario e dal Vicepresidente della Sezione, i quali, a loro volta, sono sostituiti dai candidati alla stessa carica che hanno ricevuto il maggior numero di voti nelle ultime elezioni.

4. Tutte le altre cariche sociali elettive, che per qualsiasi ragione rimangono vacanti, sono ricoperte dal socio che ha riportato, quale candidato a quella carica, il maggior numero di voti dopo gli eletti. In assenza si procede a nuove elezioni.

5. Le cariche sociali e gli organi collegiali della Sezione sono eletti contemporaneamente. La cessazione dal mandato e lo scioglimento per qualunque motivo del Consiglio di Sezione implica la decadenza di tutte le altre cariche sociali.

CAPO II
Elezioni degli organi centrali

Art. 58
Inizio della procedura

1. La data di effettuazione, a livello nazionale, dell'elezione degli organi centrali è deliberata dal Consiglio Nazionale e comunicata alle Sezioni a cura della Presidenza Nazionale, almeno centocinquanta giorni prima.

3. La carica di Presidente Nazionale e di Presidente di Sezione che, per qualsiasi ragione, rimanga vacante è ricoperta, sino al termine del mandato, dal Vicepresidente Nazionale Vicario e dal Vicepresidente della Sezione, i quali, a loro volta, sono sostituiti dai candidati alla stessa carica che hanno ricevuto il maggior numero di voti nelle ultime elezioni.

Ove risultino contestualmente scoperte le cariche di Presidente Nazionale e di Vicepresidente Nazionale Vicario, il Vicepresidente Territoriale, più elevato in grado, convoca il Consiglio Nazionale che designa, tra i suoi componenti, con il voto favorevole dei 2/3 dei membri, il Presidente ad interim, con il compito di provvedere alla gestione dell'Associazione e di indire, entro e non oltre 20 giorni dalla delibera, nuove elezioni per le suddette cariche. La delibera sarà sottoposta alla ratifica dell'Autorità Tutoria.

Art. 58
Inizio della procedura

1. La data di effettuazione, a livello nazionale, dell'elezione degli organi centrali è deliberata dal Consiglio Nazionale e comunicata alle Sezioni a cura della Presidenza Nazionale, almeno centotrenta giorni prima.

<p>2. La data di diramazione del provvedimento con cui si indicano le elezioni e se ne determinano le modalità di esecuzione segna l'inizio ufficiale della procedura.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 60 Operazioni preliminari</p> <p>1. Le domande che pervengono alla Presidenza Nazionale sono prese in consegna dal Comitato Esecutivo Nazionale che, accertatane la regolarità formale, provvede a raggrupparle negli otto seguenti elenchi:</p> <p>a. n. 1: candidati a Presidente Nazionale;</p> <p>b. n. 2: candidati a Vicepresidente Nazionale Vicario;</p> <p>c. n. 3: candidati a Vicepresidente Nazionale per l'Italia settentrionale;</p> <p>d. n. 4: candidati a Vicepresidente Nazionale per l'Italia centro-meridionale;</p> <p>e. n. 5: candidati a Consigliere Nazionale di estrazione regionale per ciascuna o per gruppi di Regioni;</p> <p>f. n. 6: candidati a Consigliere Nazionale con residenza a Roma;</p> <p>g. n. 7: candidati al Collegio dei Sindaci;</p> <p>h. n. 8: candidati al Collegio dei Proviriri.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 60 Operazioni preliminari</p>	<p>1. Le domande di candidatura che pervengono alla Presidenza Nazionale sono prese in consegna dalla stessa Presidenza Nazionale che, accertatane la regolarità formale, provvede a raggrupparle negli otto seguenti elenchi:</p>
<p style="text-align: center;">Art. 62 Iscrizione dei candidati nella scheda di votazione</p> <p>1. L'iscrizione dei candidati nella scheda di votazione è sottoposta all'approvazione del Consiglio Nazionale che, a tal fine, si riunisce entro novanta giorni dalla data di inizio della procedura.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 62 Iscrizione dei candidati nella scheda di votazione</p> <p>1. L'iscrizione dei candidati nella scheda di votazione, a cura della Presidenza Nazionale, è sottoposta all'approvazione del Consiglio Nazionale che, a tal fine, si riunisce entro ottanta giorni dalla data di inizio della procedura.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 63 Formazione della scheda di votazione</p> <p>1. In base alle decisioni del Consiglio Nazionale, la Presidenza Nazionale predisporre la scheda di votazione che, nella sua veste definitiva, sarà sottoposta all'approvazione del Comitato</p>	<p style="text-align: center;">Art. 63 Formazione della scheda di votazione</p> <p>1. In base alle decisioni del Consiglio Nazionale, la Presidenza Nazionale predisporre la scheda di votazione, nella sua veste definitiva.</p>

<p>Esecutivo Nazionale.</p> <p>2. Nei singoli quadri, corrispondenti alle varie cariche da eleggere, i candidati sono iscritti in ordine alfabetico sillabico (cognome e nome).</p>	<p>Art. 65 Elenco dei soci che hanno diritto al voto</p> <p>1. Entro quarantacinque giorni dall'inizio della procedura, la Sezione predispose, in triplice esemplare, un elenco dei soci che hanno diritto al voto.</p> <p>2. Un esemplare è inviato alla Presidenza Nazionale nello stesso plico di cui all'art. 59, comma 3.</p> <p>3. Gli altri due esemplari sono consegnati il giorno delle elezioni alla presidenza del seggio, che se ne avvale per l'accertamento dell'identità dei soci che si presentano a votare.</p>
<p>Art. 65 Elenco dei soci che hanno diritto al voto</p> <p>1. Entro quarantacinque giorni dall'inizio della procedura, la Sezione predispose, in duplice esemplare, l'elenco dei soci che hanno diritto al voto, di cui uno sarà consegnato il giorno delle elezioni alla Presidenza del seggio, che se ne avvale per l'accertamento dell'identità dei soci che si presentano a votare.</p> <p>3. Annullare</p>	<p>Art. 72 Convocazione dei soci</p> <p><i>CAPO III</i> <i>Elezioni degli organi periferici</i></p> <p>Art. 72 Convocazione dei soci</p> <p>1. L'elezione delle cariche sociali della Sezione deve essere effettuata prima della scadenza del mandato, salvo particolari circostanze che sono preventivamente sottoposte alla valutazione del Comitato Esecutivo Nazionale.</p> <p>2. La data di effettuazione delle elezioni, deliberata dal Consiglio di Sezione è, di norma, comunicata ai soci almeno centocinquanta giorni prima della data di scadenza del mandato, dandone notizia alla Presidenza Nazionale.</p> <p>3. Gli avvisi di convocazione sono diramati ai singoli soci aventi</p>
	<p>Art. 72 Convocazione dei soci</p> <p>2. La data di effettuazione delle elezioni, deliberata dal Consiglio di Sezione è, di norma, comunicata ai soci almeno centotrenta giorni prima della data di scadenza del mandato, dandone notizia alla Presidenza Nazionale.</p>

diritto al voto a mano, per posta, per fax o per posta elettronica con almeno trenta giorni di anticipo.

4. Per la ricomposizione degli organi sociali delle Sezioni, vengono indette elezioni suppletive, attenendosi alla seguente procedura:
- comunicazione ai soci della data di effettuazione delle elezioni deliberata dal Consiglio di Sezione, almeno tre mesi prima;
 - presentazione delle domande di candidatura alla Sezione entro il termine di 30 giorni dall'inizio della procedura;
 - predisposizione dell'elenco dei soci aventi diritto al voto, a cura della Sezione: entro 45 giorni dall'inizio della procedura;
 - diramazione degli avvisi di convocazione ai singoli soci almeno 30 giorni prima della data delle elezioni.

Art. 73

Candidati e formazione della scheda di votazione

1. Per la Sezione con più di quaranta soci con diritto al voto la candidatura può essere avanzata per una sola carica.
2. Il numero dei candidati da iscrivere sulla scheda di votazione:
 - a. **per la carica di Presidente e Vicepresidente:** non deve essere inferiore al doppio dei candidati da eleggere, se il numero dei soci aventi diritto è superiore a centocinquanta unità;
 - b. **per la carica di Consigliere/i:** deve essere pari almeno a quello previsto dall'art. 42, comma 2, lettera b., maggiorato di una unità, se i soci aventi diritto al voto sono in numero inferiore a centocinquanta ovvero di due unità, se i soci aventi diritto al voto sono superiori a centocinquanta;
 - c. **per la carica di Sindaco:** deve essere pari a quello previsto dall'art. 47, comma 1, lettera a., maggiorato di almeno una unità.

Art. 73

Candidati e formazione della scheda di votazione

2. Il numero dei candidati da iscrivere sulla scheda di votazione deve essere almeno pari alle cariche sociali da eleggere.

3. Per i candidati alle cariche per le quali manchino o siano insufficienti le domande degli aspiranti la designazione sarà fatta dal Consiglio di Sezione, previo gradimento degli interessati. Qualora non sia possibile raggiungere il numero dei candidati di cui al comma 2, il Comitato Esecutivo Nazionale, in deroga alla previsione di cui all'art. 16, comma 1, può autorizzare la candidatura del socio che abbia già ricoperto la stessa carica per due mandati consecutivi.

4. La formazione delle schede di votazione è deliberata dal Consiglio di Sezione. I candidati sono iscritti in ordine alfabetico sillabico (cognome e nome).